

Il giorno 15 DICEMBRE 2015 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Capo Dipartimento Risorse umane e organizzazione Umberto Proia, dal Vice Capo Dipartimento Risorse umane e organizzazione Augusto Aponte, dal Capo del Servizio Risorse umane Alberto Martiello e da Antonella Caronna del Servizio medesimo

e

la FALBI, rappresentata da

LUIGI LEONE  
CARMEN BALLETTA  
RACUL BARONE

la FISAC-CGIL, rappresentata da

ALESSANDRO AGOSTINO  
GUIDO PELLEGRINI  
PAOLA BRUNETTI  
MARIO COSTINI

la UILCA-UIL, rappresentata da

BRUNO GIULIANI  
CLAUDIO CAROSI  
FLAVIO SENO

hanno stipulato il seguente accordo in materia di Convenzione per i diritti sindacali.

X A


Con riferimento all'attuazione del piano di riassetto della rete territoriale, le parti convengono di stipulare il presente accordo a integrazione della disciplina contenuta nella "Convenzione per i diritti sindacali", che sostituisce quello sottoscritto in data 12 giugno 2009.

\* \* \*

L'Unità di servizio territoriale (UST) e la Divisione distaccata specializzata in attività di vigilanza (DDV), in quanto parti integranti della Filiale Regionale o della Filiale ad ampia operatività cui fanno capo (di seguito indicate come "Filiali di riferimento"), costituiscono con queste ultime un'unica Unità produttiva, ai sensi dell'art. 1 della "Convenzione".

Le rappresentanze sindacali in essere presso Filiali sostituite da UST cessano di esistere alla data di sostituzione.

Dal 1° gennaio 2016, in deroga a quanto previsto dalla "Convenzione":

- presso le "Filiali di riferimento" è ammessa la nomina di un ulteriore sostituto del dirigente responsabile per ciascuna UST o DDV facente capo alla Filiale medesima, sempreché presso ciascuna UST o DDV sia addetto uno di essi (dirigente o uno dei sostituti); la carica degli ulteriori sostituti verrà chiusa con la medesima decorrenza della chiusura delle UST;
- per le accresciute esigenze di coordinamento tra le strutture facenti parte della stessa Unità produttiva, alle rappresentanze sindacali costituite presso le "Filiali di riferimento" spettano, in aggiunta al monte ore semestrale di permessi determinato ai sensi dell'art. 3 della "Convenzione", ulteriori 5 ore semestrali; il massimale semestrale di permessi così incrementato verrà mantenuto finché alla Filiale di riferimento farà capo una UST ovvero una DDV;
- è ammessa la contestuale fruizione di permessi sindacali da parte dei soggetti aventi titolo (dirigente responsabile e sostituti) qualora siano addetti a distinte realtà ("Filiale di riferimento"; UST; DDV);
- nel caso di utilizzo dei dipendenti che rivestono la carica di dirigente responsabile della rappresentanza locale dalla "Filiale di riferimento" alla DDV o UST e viceversa, trovano applicazione le norme di legge in materia di nulla osta delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza.





Le rappresentanze locali costituite presso le "Filiali di riferimento" che - per effetto dell'incremento di organico conseguente all'accorpamento di UST avvenuto entro il 31 ottobre 2015 - per l'anno 2016 perdano il requisito numerico di costituzione di cui all'art. 2 della "Convenzione", continueranno in via eccezionale a essere validamente costituite fino alla fine del 2016. Tali rappresentanze non fruiranno dell'eventuale maggiore ammontare di permessi di cui all'art. 3 della "Convenzione" derivante dal medesimo incremento di organico.

Presso le "Filiali di riferimento" lo svolgimento di assemblee di tutto il personale dell'Unità produttiva potrà avvenire anche attraverso l'utilizzo del sistema di videoconferenza aziendale ovvero attraverso altri apparati di collegamento a distanza.

La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE

PER LA FALBI

PER LA FISAC-CGIL



PER LA UILCA-UIL

